



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 68/16/CSP**

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ  
CANALE ITALIA S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA  
AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “CANALE ITALIA 83”) PER LA  
VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL’ ART. 5-TER,  
COMMI 1, 2 E 3, DELLA DELIBERA N. 538/01/CSP E SUCCESSIVE  
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**

**(CONTESTAZIONE N. CONT/17/2015)**

## **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 7 aprile 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88 /16/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative*”;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

*pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*;

VISTA la delibera n. 628/14/CONS del 18 dicembre 2014, recante “*Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello*”, ed, in particolare, l’art. 5;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” con particolare riferimento all’articolo 5 *ter*, commi 1, 2 e 3, introdotto dalla delibera 34/05/CSP dell’8 marzo 2005;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni”*;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni”*;

VISTO l’accordo quadro del 4 dicembre 2008 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome di cui alla delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008;

VISTA la delibera n. 316/09/CONS, del 10 giugno 2009, recante “*Delega di funzioni ai Comitati per le comunicazioni*” e, in particolare, l’allegato A concernente “*Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all’art. 3 dell’Accordo quadro*”;

VISTA la “*Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie delle comunicazioni, il Presidente della Giunta regionale ed il Presidente del CO.RE.COM. della Regione Toscana in data 16 dicembre 2009*”;

VISTO l’atto di contestazione - CONT/17/2015 - datato 29 settembre 2015 e notificato in pari data alla società Canale Italia S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Canale Italia 83*”, da parte del Comitato regionale per le Comunicazioni (CO.RE.COM.) della Toscana;

VISTI gli atti del procedimento;



## Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATO quanto segue:

### 1. Fatto e Contestazione

Il CO.RE.COM. della Toscana, con atto CONT/17/2015, datato 29 settembre 2015 e notificato in pari data tramite posta elettronica certificata all'indirizzo *canaleitalia@pec.it*, nel corso dell'attività di monitoraggio delle trasmissioni delle emittenti regionali relativa all'anno 2015, ha contestato alla società Canale Italia S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Canale Italia 83", la presunta violazione delle disposizioni contenute nell'art. 5-ter, commi 1, 2 e 3, della delibera n. 538/01/CSP del 25 luglio 2001, come modificata dalla delibera n. 34/05/CSP dell'8 marzo 2005. Secondo quanto prospettato dal CO.RE.COM. della Toscana nelle giornate tra il 20 ed il 26 marzo 2015: (a) l'emittente in questione avrebbe trasmesso televendite relative a beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili e servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e altri giochi simili al di fuori degli orari previsti all'art. 5-ter, comma 3, della delibera n. 538/01/CSP e quindi tra le ore 7:00 e le ore 23:00; (b) le medesime trasmissioni sarebbero tali da trarre in inganno il pubblico sul contenuto e gli effetti dei beni o servizi offerti e da sfruttare la superstizione, la credulità o la paura dei telespettatori in ascolto, in particolare delle categorie di utenti psicologicamente più vulnerabili, in presunta violazione dell'art. 5-ter, comma 2, della delibera citata; (c) le trasmissioni contestate indurrebbero all'utilizzazione di numerazioni per servizi a sovrapprezzo in orario vietato, in presunta violazione dell'art. 5-ter, comma 1, della delibera citata.

Le trasmissioni contestate sono specificate nel seguente schema:

Trasmissione: "*I consigli di Tania*"

**20 marzo 2015:** dalle ore 8.32.05 alle ore 9.01.40;

**25 marzo 2015:** dalle ore 9.29.40 alle ore 9.59.53, dalle ore 11.01.26 alle ore 11.29.37;

**26 marzo 2015:** dalle ore 9.29.44 alle ore 9.59.34.

Trasmissione: "*Veronica*"

**20 marzo 2015:** dalle ore 9.01.51 alle ore 9.31.33, dalle ore 14.33.36 alle ore 15.01.33;

**21 marzo 2015:** dalle ore 9.01.40 alle ore 9.31.31;

**23 marzo 2015:** dalle ore 10.02.32 alle ore 10.31.29, dalle ore 14.31.29 alle ore 15.01.15;

**24 marzo 2015:** dalle ore 10.01.36 alle ore 10.31.28, dalle ore 14.31.17 alle ore 15.01.23

**25 marzo 2015:** dalle ore 8.59.37 alle ore 9.29.40, dalle ore 9.01.32 alle ore 9.29.40, dalle ore 11.29.37 alle ore 11.59.37, dalle ore 14.29.25 alle ore 14.59.25;

**26 marzo 2015:** dalle ore 9.59.47 alle ore 10.29.36, dalle ore 14.31.30 alle ore 14.59.47.

Trasmissione "*I consigli di Cristian*"

**20 marzo 2015:** dalle ore 9.31.42 alle ore 10.01.30, dalle ore 10.31.44 alle ore 11.31.33, dalle ore 15.01.43 alle ore 15.31.55;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**21 marzo 2015:** dalle ore 8.31.40 alle ore 9.01.31, dalle ore 9.31.41 alle ore 10.01.30, dalle ore 10.31.41 alle ore 11.31.30;

**23 marzo 2015:** dalle ore 8.32.32 alle ore 9.01.28, dalle ore 9.31.37 alle ore 10.01.26, dalle ore 10.31.43 alle ore 11.31.27, dalle ore 15.01.23 alle ore 15.31.26;

**24 marzo 2015:** dalle ore 8.31.39 alle ore 9.01.27, dalle ore 9.31.26 alle ore 10.01.26, dalle ore 15.01.23 alle ore 15.31.26;

**25 marzo 2015:** dalle ore 8.29.45 alle ore 8.59.37;

**26 marzo 2015:** dalle ore 8.30.04 alle ore 8.59.47, dalle ore 14.59.58 alle ore 15.29.34.

Trasmissione “**Roberto Marino**”

**20 marzo 2015:** dalle ore 10.01.50 alle ore 10.31.55, dalle ore 14.02.36 alle ore 14.32.23;

**21 marzo 2015:** dalle ore 10.01.40 alle ore 10.31.32;

**23 marzo 2015:** dalle ore 9.10.42 alle ore 9.31.27;

**24 marzo 2015:** dalle ore 9.01.27 alle ore 9.31.36, dalle ore 14.03.12 alle ore 14.31.17;

**25 marzo 2015:** dalle ore 9.59.53 alle ore 10.29.38, dalle ore 13.59.40 alle ore 14.29.25;

**26 marzo 2015:** dalle ore 14.00.18 alle ore 14.30.11.

Trasmissione “**100% lotto**”

**20 marzo 2015:** dalle ore 15.33.18 alle ore 16.01.33;

**21 marzo 2015:** dalle ore 8.03.17 alle ore 8.31.54;

**23 marzo 2015:** dalle ore 8.01.53 alle ore 8.31.33;

**24 marzo 2015:** dalle ore 8.01.38 alle ore 8.31.39, dalle ore 15.31.35 alle ore 16.01.27;

**25 marzo 2015:** dalle ore 7.59.56 alle ore 8.29.42;

**26 marzo 2015:** dalle ore 8.00.12 alle ore 8.29.37.

Trasmissione “**I tarocchi di Mariagrazia**”

**24 marzo 2015:** dalle ore 10.31.28 alle ore 11.31.48;

**26 marzo 2015:** dalle ore 10.30.03 alle ore 11.29.55.

Trasmissione “**Gabriella**”

**24 marzo 2015:** dalle ore 11.31.48 alle ore 12.01.39.

Trasmissione “**Aries**”

**23 marzo 2015:** dalle ore 9.01.42 alle ore 9.10.41.

Trasmissione “**I consigli di Quintavalle**”

**25 marzo 2015:** dalle ore 10.29.36 alle ore 11.01.26, dalle ore 14.59.25 alle ore 15.29.38.

Trasmissione “**Le dirette di Corrado**”

**25 marzo 2015:** dalle ore 15.29.47 alle ore 15.59.38.

Trasmissione relativa a **televendita sul gioco del lotto**

**23 marzo 2015:** dalle ore 15.31.36 alle ore 16.01.36;

**26 marzo 2015:** dalle ore 8.59.47 alle ore 9.29.34, dalle ore 15.29.44 alle ore 15.59.36.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

### **2. Deduzioni della società**

La predetta società ha presentato al CO.RE.COM. della Toscana scritti difensivi in data 21 ottobre 2015, ricevuti dal Comitato in data 23 ottobre 2015, prot. AG-GEN-2015-26512-A, ove sostiene la liceità della propria condotta per i seguenti motivi: (a) le trasmissioni contestate non vanno in onda tra le ore 16.00 e le ore 19.00 e quindi rispettano il Codice di autoregolamentazione TV e Minori; (b) le trasmissioni contestate non traggono in inganno il pubblico sul contenuto e gli effetti dei servizi offerti; (c) “[i] servizi in questione sono realizzati su previsioni elaborate su base razionale di inferenza statistica e non si garantisce la vincita”; (d) ove si faccia riferimento alle numerazioni telefoniche a sovrapprezzo è inserita l’informativa mediante sovraimpressione scritta della facoltà per l’utente di attuare il blocco selettivo delle chiamate; (e) i servizi pubblicizzati sono a contenuto “passivo”, la cui diffusione avviene attraverso un servizio telefonico con un nastro preregistrato alla risposta, senza alcuna forma di interattività;

### **3. Valutazioni dell’Autorità**

La proposta del predetto Comitato risulta meritevole di accoglimento.

In relazione alle deduzioni presentate dalle società deve rilevarsi che: (a) le trasmissioni contestate, coerentemente all’art. 5-ter, comma 1, della delibera n. 538/01/CSP, rientrano chiaramente nella categoria delle “*trasmissioni di televendita relative a beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili e di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e altri giochi similari*”, per i quali l’art. 5-ter, comma 3, della citata delibera vieta la messa in onda nelle fasce orarie tra le ore 7:00 e le ore 23:00, a nulla rilevando il rispetto della cd. “fascia protetta” tra le ore 16.00 e le ore 19.00 per la programmazione televisiva oppure della “protezione specifica” in materia di messaggi pubblicitari, entrambe previste nel Codice di autoregolamentazione Tv e minori; (b) la considerazione secondo cui le trasmissioni contestate non traggono in inganno il pubblico sul contenuto e gli effetti dei servizi offerti è generica e non è tale da smentire affermazioni, tra le molte evidenziate nell’istruttoria condotta dal Comitato, come quelle relative al fatto che il conduttore ha “*la rivelazione sulle giocate vincenti*” (cfr. ad esempio “*I consigli di Cristian*”, 21 marzo, dalle ore 8.31.40 alle ore 9.01.31, dalle ore 9.31.40 alle ore 10.01.30 e 23 marzo, dalle ore 8.32.32 alle ore 9.01.28), oppure che “*Gustavo è certo di questo terno, questo è un terno sicuro, lui non ha mai sbagliato*” (cfr. “*100% lotto*”, 24 marzo, dalle ore 8.01.38 alle ore 8.31.39 e dalle ore 15.31.05 alle ore 16.01.27) e che “*la notizia è certa che per questa sera il 26 farà la sua uscita*” (cfr. ad esempio “*I consigli di Cristian*”, 26 marzo, dalle ore 14.59.58 alle ore 15.29.38); (c) quanto appena riportato è tale da smentire l’affermazione della società secondo cui in ogni caso “[i] servizi in questione sono realizzati su previsioni elaborate su base razionale di inferenza statistica e non si garantisce la vincita”, mentre nelle ipotesi soprariportate i conduttori delle trasmissioni contestate garantiscono la vincita, anche su basi non sempre razionali; (d) l’istruttoria svolta dal Comitato ha evidenziato che in numerosissimi casi compare, spesso per tutta la



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

durata della televendita, l'invito a chiamare numerazioni telefoniche a sovrapprezzo con prefisso 899, in violazione dell'art. 5-ter, comma 1, della delibera n. 538/01/CSP; (e) la circostanza per cui i servizi pubblicizzati siano a contenuto "passivo", la cui diffusione avviene attraverso un servizio telefonico con un nastro preregistrato alla risposta, senza alcuna forma di interattività, non è tale da far venir meno la violazione del citato art. 5-ter, comma 1, che vieta di "mostrare in sovrapposizione o comunque indurre ad utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo, anche a tariffazione specifica, o numerazioni telefoniche che, a loro volta, inducano all'utilizzazione di numerazioni per servizi a sovrapprezzo, anche a tariffazione specifica". La norma ora detta non prevede infatti alcuna deroga per servizi pubblicizzati a contenuto "passivo".

Ai fini della completezza dell'attività istruttoria relativa al presente procedimento sanzionatorio, la Commissione per i servizi e i prodotti di quest'Autorità, nella riunione del 18 febbraio 2016, ha disposto ulteriori approfondimenti istruttori, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del *Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*, di cui alla delibera n. 410/14/CONS, per cui il termine di cui all'art. 6, comma 1, della medesima delibera scade il giorno 26 aprile p.v.

Ad esito dell'istruttoria svolta, e nonostante le deduzioni presentate dalla società, risulta che Canale Italia S.r.l. è incorsa, nelle giornate del 20, 21, 23, 24, 25 e 26 marzo 2015, nella violazione dell'art. 5-ter, commi 1, 2 e 3, della delibera n. 538/01/CSP, come modificata dalla delibera n. 34/05/CSP, secondo quanto rappresentato dal CO.RE.COM. della Toscana;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. a*), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura del minimo edittale della sanzione pari ad euro 1.033,00 (milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

### **A. Gravità della violazione**

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di entità elevata in considerazione della rilevazione di numerosi episodi di violazione delle disposizioni normative sopra specificate, tali da comportare significativi effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori più vulnerabili psicologicamente;

### **B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

La società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento in tal senso, pur avendo presentato una memoria difensiva nel presente procedimento;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

### **C. Personalità dell'agente**

La società, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito locale risulta essere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente; inoltre, la società è stata già sanzionata per le medesime violazioni (cfr. delibere nn. 143/13/CSP, 157/13/CSP, 617/13/CSP, 6/14/CSP e n. 134/15/CSP);

### **D. Condizioni economiche dell'agente**

In considerazione della perdita d'esercizio subita dalla società Canale Italia S.r.l. nell'esercizio di bilancio 2014, le condizioni economiche risultano tali da consentire l'applicazione di una sanzione pari al minimo edittale;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni contestate con atto CONT/17/2015 del CO.RE.COM. della Toscana, nella misura pari al minimo edittale pari ad euro 1033,00 (milletrentatre/00) moltiplicata per le sei giornate di programmazione (20, 21, 23, 24, 25 e 26 marzo 2015) secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

### **ORDINA**

alla predetta società di pagare la sanzione amministrativa di euro 6.198,00 (seimilacentonovantotto/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 5-ter, commi 1, 2 e 3 della delibera n. 538/01/CSP nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

### **INGIUNGE**

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 68/16/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 68/16/CSP*".



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 7 aprile 2016

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Riccardo Capecchi